

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA  
SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI  
ALLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI  
E DELLE ORDINANZE DEL COMUNE**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**

**CONSIGLIO COMUNALE N. 42 del 10/09/2002**

## **Art. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione delle disposizioni di legge inerenti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità riferito alle stesse, per la violazione di disposizioni previste dai regolamenti e dalle ordinanze del Comune.

## **Art. 2**

### **APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 689/1981**

1. Per le violazioni a disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze del Comune, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, si applicano le disposizioni contenute nella Legge n. 689/1981 e s.m., con individuazione di
  - a) un minimo di Euro 20,00;
  - b) un massimo di Euro 200,00.

## **Art. 3**

### **PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**

1. A fronte della violazione di disposizioni a regolamenti e ordinanze comunali, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati all'art. 2

del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'art. 16 della Legge n. 689/1981 e s.m.

#### **Art. 4**

### **ORDINANZA-INGIUNZIONE**

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono richiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
2. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
3. La competenza alla determinazione della misura della sanzione è attribuita ai Responsabili di Struttura competenti per materia.
4. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

## **Art. 5**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle violazioni di norme regolamentari e delle ordinanze del Comune di Spormaggiore sino ad eventuale ridefinizione della materia con legge.
2. La Giunta Comunale può, con proprio provvedimento, aggiornare ogni due anni gli importi di cui all'art. 2, in misura pari all'intera variazione accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, registrata nei due anni precedenti.